



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

Prot. n. DCPST/A4/RS/900

Roma, 1 marzo 2006

Alle Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - LORO SEDI

e, per conoscenza: Alle Prefetture – U.T.G. - LORO SEDI

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco - LORO SEDI

OGGETTO: Attività a rischio di incidente rilevante.

Composizione, compiti e funzionamento del Comitato Tecnico Regionale di cui all'art.20 del D.P.R.577/82 e all'art.19 del D.Lgs.334/99.

Le novità introdotte dal D.Lgs.238/05 (cfr. Lettera Circolare Prot. DCPST/A4/RS/3600 del 20 dicembre 2005), nonché il contenuto dei pareri del Consiglio di Stato n.3510/2003 del 26 novembre 2003 (vigilanza e controllo per tutte le attività industriali pericolose) e n.4097/2003 del 10 dicembre 2003 (rilascio di parere per l'installazione e l'esercizio di stabilimenti e depositi costieri), rendono opportuno rammentare le modalità di conduzione dell'attività svolta dai Comitati Tecnici Regionali nel settore dei rischi di incidente rilevante, anche attraverso la revisione e l'aggiornamento dei regolamenti interni adottati dagli stessi Comitati (cfr. Lettera Circolare Prot.7244/4184 sott.17 del 17 dicembre 1999).

In attesa del trasferimento alle Regioni delle competenze amministrative in materia (così come previsto dall'art.18 del D.Lgs.334/99) ed al fine di agevolare tale attività, che dovrà comunque essere improntata al coordinamento di tutti i soggetti interessati, vengono di seguito individuati i punti maggiormente significativi per l'operatività dei Comitati, sia nella composizione di cui all'art.20 del D.P.R.577/82, di seguito denominato CTR577, sia nella composizione integrata di cui all'art.19 del D.Lgs.334/99, di seguito denominato CTR334.

Si evidenzia che gli artt.14 (Visite tecniche), 19 (Competenze degli ispettori regionali o interregionali) e 20 (Comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi) del D.P.R. 577/82 non sono stati modificati dal D.P.R.200/04 e risultano attualmente vigenti nella loro originaria formulazione e che, con particolare riferimento al penultimo capoverso dell'art.14 ed alla lettera d) dell'art.19, gli "insediamenti industriali di tipo complesso e a tecnologia avanzata" e "le installazioni o gli impianti di particolare rilevanza o che presentino, per le tecnologie adottate, alti livelli di rischio" ricomprendono tutte le attività a rischio di incidente rilevante soggette al D.Lgs.334/99.



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

I. COMPOSIZIONE E COMPITI DEL CTR577

1. Il CTR577 ha il compito di esprimere, dal punto di vista della prevenzione incendi, pareri sui progetti di realizzazione, ampliamento o modifica di installazioni o impianti di particolare rilevanza o che presentino alti livelli di rischio soggetti agli artt.6 e 7 del D.Lgs.334/99 o all'art. 5, comma 2, dello stesso decreto legislativo. Quanto sopra anche in considerazione degli aspetti connessi alla pianificazione dell'emergenza esterna, di cui al comma 6-bis dell'art.20 del D.Lgs.334/99, ed all'assetto del territorio ed al controllo dell'urbanizzazione, di cui al comma 5-bis dell'art.14 del D.Lgs.334/99.
2. Si ricorda che, nel caso di stabilimenti costieri di lavorazione e deposito di oli minerali, per l'espressione del parere di cui all'art.47 del Regolamento del Codice della Navigazione, dovrà essere convocato anche il rappresentante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nonché, ai fini del coordinamento delle attività di competenza, il rappresentante dell'Autorità Marittima e/o Portuale (cfr. Lettera Circolare Prot.DCPST/A4/RS/2600 dell'11 novembre 2004).
3. Si evidenzia che, potendo il CTR577 "avvalersi a titolo consultivo, per particolari problemi, di tecnici aventi specifiche competenze", qualora ritenuto opportuno, sarà sempre possibile convocare anche gli altri componenti integrativi di cui all'art.19 del D.Lgs.334/99.
4. Evidenziando, altresì, che i lavori in sede di CTR577 sono essenzialmente finalizzati alle verifiche ed ai controlli di prevenzione incendi propedeutici al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, sarà sempre necessario, qualora non risulti già componente effettivo, prevedere la partecipazione del Comandante Provinciale competente per territorio, o di un suo delegato, che, in tale sede, potrà presentare, tra l'altro, le risultanze della verifica effettuata sulla notifica presentata dal gestore ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.334/99(cfr. Lettera Circolare Prot.n. DCPST/A4/RS/700 del 15 febbraio 2006).
5. Si ricorda che, ai sensi del citato art.14 del D.P.R.577/82, il CTR577, qualora ritenuto opportuno ed, in particolare, nel caso di nuove attività, può designare gli esperti della commissione incaricata di effettuare gli accertamenti sopralluogo per gli insediamenti industriali e gli impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata soggetti agli artt.6 e 7 del D.Lgs.334/99 o all'art. 5, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

Tali sopralluoghi hanno la finalità di valutare direttamente i fattori di rischio, verificare la rispondenza alle norme e ai criteri tecnici di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei responsabili delle attività soggette a controllo e possono essere disposti per:

- rilasciare il certificato di prevenzione incendi, nei modi e nei tempi previsti dal D.P.R.37/98 e dal D.M. 4 maggio 1998;
- controllare situazioni potenzialmente pericolose, a seguito di segnalazioni o rilevamenti;
- espletare controlli a campione nell'ambito dell'attività di controllo e vigilanza.



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

AREA RISCHI INDUSTRIALI

II. COMPOSIZIONE E COMPITI DEL CTR334

6. Fino all'attuazione dell'art.72 del D.Lgs.112/98 richiamato dal citato art.18 del D.Lgs.334/99, il CTR334 continua a svolgere i compiti relativi alle istruttorie per gli stabilimenti soggetti a presentazione di rapporto di sicurezza.

Le istruttorie comprendono anche i necessari sopralluoghi (cfr.art.12 del D.Lgs.238/05) e, in caso di possibile effetto domino, le azioni finalizzate ad accertare che vengano attuati la cooperazione e gli scambi informativi necessari (cfr.punto g) della Lettera Circolare Prot. DCPST/A4/RS/3600 del 20 dicembre 2005).

7. Si raccomanda la costante e fattiva partecipazione del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, o del suo supplente, ai procedimenti istruttori ex art.21 dello stesso D.Lgs.334/99 (cfr Lettera Circolare Prot.n. DCPST/A4/RS/1000 del 14 aprile 2005), nonché a tutta l'attività riguardante gli stabilimenti a rischio presenti nel territorio di competenza.

Si ricorda, anche in questo caso, l'importanza della verifica della correttezza formale delle notifiche da effettuarsi a cura dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco e da presentarsi in sede di CTR334 (cfr. Lettera Circolare Prot.n. DCPST/A4/RS/700 del 15 febbraio 2006).

8. Nel caso in cui l'attività in esame ricada anche nel campo di applicazione del D.P.R.420/94, dovrà essere convocato il rappresentante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nonché il rappresentante dell'Autorità Marittima e/o Portuale, qualora la stessa attività risulti soggetta al rilascio del parere di cui all'art.47 del Regolamento del Codice della Navigazione (cfr. Lettera Circolare Prot.DCPST/A4/RS/3000 del 10 dicembre 2004 e Lettera Circolare Prot.DCPST/A4/RS/600 del 28 febbraio 2005).

Si richiama l'attenzione sull'abrogazione dei commi 3 e 4 dell'art.9 del D.Lgs.334/99, concernenti la possibilità di dare inizio ad una nuova attività a rischio di incidente rilevante attraverso la presentazione di una specifica perizia giurata, evidenziando come tale abrogazione interessi anche la prevenzione incendi in quanto risulta conseguentemente decaduto il comma 6 dell'art.4 del D.M. 19 marzo 2001.

9. Il CTR334 può disporre accertamenti sopralluogo, finalizzati a:

- "garantire che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento", da svolgere durante le procedure per la valutazione dei rapporti di sicurezza presentati dai gestori di stabilimenti esistenti, nuovi o modificati (cfr. l'art.21, comma 5-bis, del D.Lgs.334/99);
- rilasciare o rinnovare il certificato di prevenzione incendi ai sensi del Decreto Ministero Interno 19 marzo 2001;
- espletare l'attività di controllo e vigilanza sulle attività industriali a rischio soggette a presentazione del rapporto di sicurezza, così come specificato nel parere del Consiglio di Stato n.sezione 3510/2003 del 26 novembre 2003.



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

AREA RISCHI INDUSTRIALI

III. INDICAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI

10. Al fine di ottimizzare i lavori di ogni singola seduta , si raccomanda la puntuale programmazione degli stessi e l'adozione di tutte le iniziative ritenute necessarie ad agevolare la più ampia partecipazione possibile.
11. Una attenzione particolare dovrà essere posta nel conferire incarichi per l'effettuazione di sopralluoghi. In questo caso occorre prevedere sempre la presenza del Comandante Provinciale V.F., o di un funzionario del Comando espressamente delegato.
(cfr. L.C.prot.n.DCPST/A4/RS/115 del 24 gennaio 2005).
12. Analoga attenzione dovrà essere riservata alla composizione dei gruppi di lavoro incaricati dell'istruttoria preliminare, nonché alle modalità di incarico, ai tempi di consegna della relazione conclusiva, alla possibilità di sostituire un componente nel corso dei lavori senza vedere inficiato il lavoro già effettuato, tenendo conto di quanto stabilito dalla L.241/90 modificata dalla L.15/05 (cfr. Lettera Circolare Prot.DCPST/A4/RS/2300 del 15 settembre 2005).

Si confida nella osservanza di quanto sopra indicato evidenziandone la rilevanza per le attività istituzionali svolte da questo Dipartimento.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
CAPO DEL C.N.VV.F.
(MAZZINI)